

Il diritto-dovere di difesa non giustifica l'uso di espressioni sconvenienti ed offensive -Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 24 giugno 2020

Il diritto-dovere di difesa non giustifica l'uso di espressioni sconvenienti ed offensive

Benche´ l'avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probita` e lealta`, i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignita` della professione, giacché la liberta` che viene riconosciuta alla difesa della parte non puo` mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 24 giugno 2020